

Interventi per l'efficienza del processo civile

Art. 1

(Modifiche delle disposizioni sulla composizione del tribunale, sulla responsabilità delle parti per le spese e sull'esibizione delle prove)

1. All'articolo 50-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma i numeri 2), 4) e 6) sono soppressi;
- b) al secondo comma, dopo le parole "salvo che sia diversamente disposto" sono aggiunte le seguenti "nonché negli altri casi previsti dalla legge".

2. All'articolo 96 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Il giudice condanna la parte che abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma pari al massimo a dieci volte il contributo unificato dovuto per il giudizio o, in mancanza, a dieci volte il contributo dovuto per le cause di valore indeterminabile."

3. All'articolo 168 bis del codice di procedura civile, al primo comma, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Per l'assegnazione alla sezione e per la designazione del giudice istruttore, il presidente può avvalersi delle apposite funzionalità presenti nei sistemi informatici di cancelleria".

4. All'articolo 210 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

"Se la parte rifiuta senza giustificato motivo di eseguire l'ordine di esibizione o non adempie allo stesso, il giudice può trarne argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma."

Alla parte o al terzo che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro cinquantamila che è devoluta a favore della Cassa delle ammende".

5. All'articolo 213 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

dell'articolo 163, terzo comma, devono essere esposti in maniera tale da agevolare la loro ammissione o negazione ad opera del convenuto.

Il ricorso deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 38 e di cui al presente articolo. A pena di decadenza, deve contenere anche l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti che offre in comunicazione.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Per la designazione, il presidente può avvalersi delle apposite funzionalità presenti nei sistemi informatici di cancelleria.

Il giudice designato, entro cinque giorni, fissa con decreto l'udienza di comparizione personale delle parti. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non debbono decorrere più di cento giorni o centoventi se il convenuto risiede all'estero. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno sessanta giorni prima della data prevista per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di sessanta giorni è elevato ad ottanta giorni.

Il convenuto deve costituirsi non oltre venti giorni prima dell'udienza mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve indicare le proprie generalità ed il codice fiscale, proporre tutte le sue difese e prendere precisa posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali o le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio ed indicare specificamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti che offre in comunicazione.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa, a pena di decadenza deve farne dichiarazione nella comparsa di risposta e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza, entro i termini di cui al sesto comma, mandando al convenuto per la notifica della comparsa di risposta e del decreto di fissazione della nuova udienza nel rispetto del termine di comparizione di cui al sesto comma.

Se il rinvio è richiesto da tutte le parti, il giudice lo concede solo in presenza della ragionevole previsione di un'imminente definizione conciliativa della controversia.

Art. 281-sexies

(Decisione)

Il giudice, se non ritiene di invitare le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale nella stessa udienza, fissa altra udienza per la discussione orale. Se richiesto, concede alle parti termine perentorio fino a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note difensive contenenti anche le conclusioni finali e può concedere termine per il deposito di note di replica nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza. Al termine della discussione, il giudice pronuncia la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riserva il deposito entro i trenta giorni successivi.

Se pronunciata in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria."

b) il capo III-ter è sostituito dal seguente:

"Capo III-ter

Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico

Art. 281-septies

(Rimessione della causa al giudice monocratico ed al collegio)

Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché decida quale giudice monocratico.

Il giudice, quando rileva che una causa, già riservata per la decisione davanti a sé quale giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza non impugnabile.

281-octies

(Mutamento del rito)

Art. 4

(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro)

1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole "del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: "o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da più avvocati".

Art. 5

(Modifiche all'ambito di applicazione della negoziazione assistita)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo periodo è soppresso;
- b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita."

3. All'articolo 4, comma 1, le parole "può essere valutato" sono sostituite dalle seguenti: "è valutato".

Art. 6

(Attività di Istruzione stragiudiziale)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 3-*bis*

(Acquisizione di dichiarazioni da parte degli avvocati)

6. Le informazioni acquisite in conformità a quanto previsto dal presente articolo possono essere utilizzate nel giudizio avente, in tutto o in parte, il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita. Ai fini del deposito nel fascicolo informatico, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi del ministero della giustizia sono apportate le modifiche necessarie alle specifiche tecniche adottate a norma dell'articolo 34 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

7. Il compenso degli avvocati che hanno acquisito e utilizzato ai sensi del presente articolo dichiarazioni sull'oggetto della controversia è aumentato, anche con riguardo al successivo giudizio, in misura non inferiore al 30 per cento, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione preventiva. È diminuito in misura non inferiore al 30 per cento, anche con riguardo al successivo giudizio, il compenso dell'avvocato che, senza giustificato motivo, non comparendo nella data fissata per l'assunzione delle dichiarazioni ai sensi del comma 3, impedisce l'espletamento dell'attività di istruzione stragiudiziale.

8. Il compimento di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Art. 3-ter

(False dichiarazioni nel corso della procedura di negoziazione assistita)

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 3-bis, commi 1, 2 e 3, a colui che rende dichiarazioni false si applicano le pene previste dall'articolo 371-ter del codice penale.

2. Se le dichiarazioni sono state prodotte in giudizio ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 5, il procedimento e il processo penali restano sospesi fino alla definizione del giudizio di primo grado.

3. Il colpevole non è punibile se ritratta il falso prima della conclusione dell'accordo previsto dall'articolo 5 o, se le dichiarazioni sono state prodotte in giudizio ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 5, prima che sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

4. La punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi non è stato avvertito della facoltà di non rendere le informazioni.

(Modifiche in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali)

1. All'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti : "1-*bis*. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto. Chi intende esercitare un'azione relativa a controversie in materia di contratti finanziari, bancari e assicurativi, deve preliminarmente esperire le procedure di risoluzione delle controversie previste dall'articolo 32-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-*ter* del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate. L'esperimento di tali procedimenti per le controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari o del procedimento di mediazione nei casi indicati al primo periodo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale."

2. All'articolo 128-*bis*, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 le parole "articolo 5, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 5, comma 1-*bis*".

Art. 8

(Modifiche in materia di controversie derivanti da responsabilità medica e sanitaria)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il secondo periodo è soppresso;

f) all'articolo 22, comma 1, le parole "sono regolate dal rito sommario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "si svolgono secondo le disposizioni del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica" e, al comma 9, le parole "all'articolo 702-quater" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 325";

g) dopo l'articolo 30, le parole "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse;

h) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole "sono regolate dal rito ordinario di cognizione" sono aggiunte le seguenti: "davanti al tribunale in composizione collegiale";

i) all'articolo 32, comma 1, dopo le parole "sono regolate dal rito ordinario di cognizione", sono aggiunte le seguenti: "davanti al tribunale in composizione collegiale";

l) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "regolato dal rito ordinario di cognizione", sono aggiunte le seguenti: "davanti al tribunale in composizione collegiale";

2) al comma 5, le parole "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, quinto comma, del codice di procedura civile sono notificati".

Art. 10

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n.89)

1. All'articolo 1-ter, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile." sono sostituite dalle seguenti: "anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l'aver stipulato una convenzione di negoziazione assistita ovvero l'aver partecipato personalmente al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali.";

b) il secondo periodo è soppresso;

47

elenchi. Quando la notificazione con le modalità di cui al presente comma non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provvede alla notificazione dell'atto esclusivamente mediante inserimento nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del Codice della crisi e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155. La notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue con le altre modalità previste dalla legge.”;

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, dopo l'articolo 106 è inserito il seguente:

“106-bis. E' fatto divieto all'ufficiale giudiziario di eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni degli atti in materia civile e amministrativa e stragiudiziale quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

L'ufficiale giudiziario può procedere alla notificazione degli atti di cui al primo comma quando l'avvocato richiedente dichiara, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.”.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente XXXXX sulla Gazzetta Ufficiale, è stabilito, in misura non inferiore al costo complessivo del servizio, l'importo che deve essere corrisposto per l'inserimento degli atti da notificare nell'area web di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, come modificato dal comma 1.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del presente XXXX nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 13

(Modalità di pagamento del contributo unificato)

1. All'articolo 192 (R) del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

1-quater. Nella procedura di liquidazione giudiziale il contributo unificato è corrisposto esclusivamente con le modalità di cui al comma 1, lettera a).

1-quinquies. Il contributo unificato dovuto a norma dell'articolo 12, comma 2, è corrisposto esclusivamente con le modalità di cui al comma 1, lettere b), c) e d).

1-sexies. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal predetto pagamento.

1-septies. Per il pagamento con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato dovuto per i procedimenti innanzi al giudice ordinario ed al giudice tributario si applicano, rispettivamente, l'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 e l'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

1-octies. Per i procedimenti dinnanzi al giudice tributario, le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-sexies acquistano efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il direttore della direzione sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze attesta la funzionalità dei sistemi telematici di pagamento.

1-novies. Della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1-octies nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana è data immediatamente notizia sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

1-decies. Per i procedimenti civili innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-sexies acquistano efficacia a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente XXXX nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

1-undecies. Quando è attestato, con provvedimento pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento dei sistemi telematici di pagamento, non si applicano i commi

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 9 e 11, si applicano ai procedimenti introdotti dopo il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente XXXX.
2. I procedimenti di cognizione ordinaria introdotti prima della scadenza del termine di cui al comma 1, continuano ad essere regolati secondo le disposizioni dei capi III-bis e III-ter del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile nella formulazione previgente. Ai medesimi procedimenti continua altresì ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 183-bis del codice di procedura civile.
3. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 1, continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile nella formulazione previgente. Ai medesimi procedimenti continua altresì ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera b), del codice di procedura civile.

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente XXXX non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad esse si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.